

DEMANIO E PATRIMONIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: Ordinanza TAR Bologna, Sezione Seconda, 11 marzo 2024, n. 86.

1. -Demanio e patrimonio -Concessioni demaniali Marittime -Trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato -Vaglio alla luce della disciplina sia nazionale sia unionale -Necessità.

2. -Processo amministrativo -Domanda cautelare -Atto di indirizzo -Pregiudizio attuale e concreto -Non sussiste.

1. L'assunto da cui muovono i ricorrenti, ovvero sia che le concessioni di beni del demanio marittimo a suo tempo a essi rilasciate si siano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato con la conseguenza che all'Amministrazione sia inibito indire procedure di evidenza pubblica per la loro riassegnazione, deve essere attentamente vagliato alla luce della disciplina sia nazionale (anche, ma non solo, pro-concorrenziale), sia unionale.

2. Ai fini strettamente cautelari, non sussiste allo stato un pregiudizio attuale e concreto, grave e irreparabile a carico dei ricorrenti, dal momento che l'atto impugnato è un atto di indirizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'assunto da cui muovono i ricorrenti, ovvero sia che le concessioni di beni del demanio marittimo a suo tempo a essi rilasciate si siano trasformate da tempo determinato a tempo indeterminato con la conseguenza che all'Amministrazione sia inibito indire procedure di evidenza pubblica per la loro riassegnazione, debba essere attentamente vagliato alla luce della disciplina sia nazionale (anche, ma non solo, pro-concorrenziale), sia unionale;

- che la complessità delle questioni prospettate necessita degli approfondimenti propri della fase merittale del giudizio;

- che, a valle di questa verifica, nella stessa sede merittale si valuterà eventualmente anche la sussistenza dell'interesse da parte dei ricorrenti a gravare l'atto di indirizzo del Comune di Rimini contenuto nella deliberazione giunta n. 504/2023;

Ritenuto

- ai fini strettamente cautelari, che non sussiste allo stato un pregiudizio attuale e concreto, grave e irreparabile a carico dei ricorrenti, dal momento che l'atto impugnato è un atto di indirizzo;
- che, pertanto, la domanda cautelare non può essere accolta;
- che le spese della fase, in considerazione della complessità della vicenda e delle novità delle questioni prospettate, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore